

TRIBUNALE DI TIVOLI

- SEZ. LAVORO -

Ricorso ex art. 414 cpc con contestuale istanza ex art.700 cpc

L'Avv. Tommasina Marazza (avvtommasinamarazza@puntopec.it tel e fax 0773911893, C.F:MRZTMS67L50G698M) che rapp.ta e difende Cosmo Vallone nato a Vibo Valentia il 13.09.1974 , res.te a Drapia (Vibo Valentia), via Vittorio Emanuele, 118, C.F:VLLCSM74P13F537R elett.te domiciliato presso il suo studio in Priverno, via G.Di Vittorio,2 delega in calce ;

CONTRO:

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca , in persona del Ministro p.t dom.to presso l'Avvocatura dello Stato in Roma, via Dei Portoghesi,12

NONCHE':

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio IV in persona del Dirigente p.t, con sede in Roma, via Ribotta ,41

Ufficio VIII – ambito Territoriale di Latina in persona del Dirigente p.t, con sede in Latina, Via Legnano,34

NONCHE':

Nei confronti dei contro interessati ossia di tutti i docenti inseriti nell'elenco della classe di concorso A019 (storia e filosofia) destinatari di nomine in ruolo, che potrebbero essere pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

PER:

A) L'ANNULLAMENTO DELLA NOTA AOOUSPLT. REGISTRO UFFICIALE . U. 009639 DEL 01.08.2019 E DELLA SUCCESSIVA NOTA AOOUSPLT. REGISTRO UFFICIALE 0010185 DEL 22.08.2019 ENTRAMBE EMESSE DALL'UFFICIO VIII- ATP DI LATINA NELLA PARTE IN CUI CONSIDERA RINUNCIATARIO L'ASPIRANTE CHE , ASSENTE E IN MANCANZA DI DELEGA, ALL'IMMEDIATA VERIFICA DELL'UFFICIO RISULTASSE ESSERE GIA' DI RUOLO E LA SUA CONSEGUENZIALE DISAPPLICAZIONE.



B) IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO SOGGETTIVO DEL RICORRENTE AD ESSERE RICONVOCATO PER L'IMMISSIONE IN RUOLO NELLA SUA CLASSE DI CONCORSO A019 IN QUANTO ILLEGITTIMAMENTE ESCLUSO.

C) L'APPLICAZIONE DELL'ART. 399 DEL TESTO UNICO Decreto legislativo 297/94 RELATIVO ALL'ACCESSO AI RUOLI NELLA PARTE DI CUI AL COMMA 21 IN CUI DISPONE CHE SOLO LA RINUNCIA ALLA NOMINA IN RUOLO COMPORTA LA DECADENZA DALLA GRADUATORIA PER LA QUALE LA NOMINA E' STATA CONFERITA ;

Premesso:

- Il ricorrente è docente di ruolo sul sostegno dal 2015 / 2016 , ma ha sostenuto e superato il concorso riservato di cui al D.M n°85/2018 (allegato 4) per la sua classe di concorso A019 (filosofia e storia), attinente la sua laurea, e inserito nell'elenco per la nomina in ruolo in posizione 24 con punteggio di 95 (allegato 5);
- Con avviso n° 9639 del 01.08.2019 (allegato 1) l'Ufficio Scolastico regionale per il Lazio, Ambito territoriale di Latina, Ufficio VIII (ATP di Latina) convocava per i giorni 8 e 9 agosto 2019 gli aspiranti aventi titolo all'immissione in ruolo dai Concorsi Ordinari di cui al D.M n°106/2016 e al D.M n°85/2018 per la scelta della provincia e della sede.
- Tale comunicato veniva pubblicato solo sul sito dell'Ambito Territoriale di Latina e non già in quello dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio di Roma che aveva gestito l'organizzazione delle immissioni in ruolo;
- Di tali date il ricorrente non ne aveva notizia immediata e solo successivamente apprendeva che le convocazioni avevano avuto luogo e pertanto riteneva che la cattedra gli era stata attribuita d'ufficio come sempre previsto e indicato in tutte le note di convocazioni degli ATP delle varie Regioni (allegati 7,8,9) e nell' art. 399 n°21 del decreto legislativo 297/1994 relativo all'accesso ai ruoli;
- Tuttavia, il Vallone Cosmo, presentandosi alla successiva convocazione del 26.08.2019 dell'ATP di Latina (allegato 2), Ufficio VIII per lo scorrimento della graduatoria , apprendeva che, in maniera inusuale, per l'ATP di Latina veniva considerato rinunciatario l'aspirante che, assente e in mancanza di delega risultava essere già di ruolo.



- Pertanto il ricorrente perdeva la possibilità di essere immesso in ruolo nella classe di concorso per la quale aveva superato il concorso ;
- Nel caso di specie , L'Ufficio scolastico Regionale per il Lazio Ambito Territoriale per la provincia di Latina, ha operato in modo illegittimo lesivo della dignità e della personalità del lavoratore.
- Pertanto si deduce :
- **Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art.97 della Costituzione;**
- **Violazione dell'art.2 e 3 della Costituzione per la disparità di trattamento;**
- **Violazione dell'articolo 4 della Carta Costituzionale;**

***** ***** *****

Il provvedimento adottato dalla P.A appare *ictu oculi*, lesivo dei diritti del ricorrente e posto in totale spregio della normativa richiamata.

In primis si censura il comportamento tenuto dall'Amministrazione dal momento che ha considerato rinunciatario l'aspirante assente che risultava essere di ruolo. Disposizione arbitraria che non si rinviene in alcuna norma di legge e tant'è che l'Ambito Territoriale di Rieti ,ma anche altri ambiti territoriali, (allegati 7,8,9) , aventi lo stesso oggetto, prevedono la nomina di ufficio in caso di candidato assente. Anche l'Avviso Pubblico del MIUR con nota 26945 (allegato 10) del 26.07.2019 parla di esclusione solo in caso di rinuncia scritta del candidato .

Tuttavia con successivo avviso (allegato 6) lo stesso ATP di Latina ,ad integrazione della nota n°9639 (allegato 1), si contraddiceva affermando”***i candidati eventualmente assenti sono invitati a far pervenire in tempo utile apposita rinuncia preventiva al fine di evitare nomine d'Ufficio e consentire lo scorrimento della graduatoria***”

L'illegittimità è ravvisabile anche nella mancata risposta dell'ATP di Latina ai chiarimenti richiesti dal ricorrente in data 23.08.2019 (allega 11) . In proposito questa difesa impugna e contesta eventuali motivazioni e/o integrazioni postume.

Dunque , riassumendo, secondo le disposizioni applicate dall'ATP di Latina “ al destinatario di nomina in ruolo assente alla convocazione e che non abbia presentato apposita delega o rinuncia, verrà attribuita una nomina d'ufficio mentre verrà considerato rinunciatario l'aspirante assente che risultasse essere già di ruolo”.



Non vi è dubbio che il ricorrente sia titolare di un diritto soggettivo garantito dalla Costituzione che non consente la disparità di trattamento come nel caso di specie, disparità rinvenibile in modo palese tanto in riferimento ai candidati non di ruolo ai quali l'ATP di Latina riconosce, in caso di assenza, l'assegnazione del ruolo d'ufficio, sia in riferimento a tutti i candidati già di ruolo che negli altri Ambiti Territoriali, se assenti alle convocazioni, si sono visti riconoscere l'assegnazione della cattedra d'ufficio.

Risarcimento del danno non patrimoniale:

L'aver pregiudicato al ricorrente l'accesso al ruolo per la classe di concorso attinente la sua laurea per la quale aveva sostenuto e superato il concorso ha comportato una grave incertezza circa la possibilità futura di poter insegnare la propria materia dovendo necessariamente rimanere sull'insegnamento del sostegno.

Pertanto è ravvisabile un danno non patrimoniale patito che può essere equitativamente liquidato ex art. 1226 c.c dal Giudice.

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 CPC:

Per il profilo del fumus bonis iuris si rinvia a quanto scritto fin qui .

Quanto al periculum in mora si argomenta come segue.

Non vi è dubbio alcuno che, nel caso di specie ricorrano tutti i requisiti di gravità , imminenza e irreparabilità che giustificano il ricorso alla misura cautelare. Sul punto la giurisprudenza è unanime nel riconoscere che qualsiasi atto apprestato dal datore di lavoro che possa ledere la dignità , la personalità e la professionalità del lavoratore produce un danno in se e merita una tutela piena che può essere garantita solo attraverso un provvedimento cautelare.

Nella fattispecie de quo è ipotizzabile un danno grave e irreparabile poiché è precluso al ricorrente poter accedere all'insegnamento della sua classe di concorso (A019) avendo superato il relativo concorso, stante la sua volontà di voler accedere ad un insegnamento specifico che riguarda il suo percorso di studio.

Per cui la sua esclusione dalla graduatoria costituisce un pregiudizio irreparabile connesso alla sua posizione sociale ad avere un inquadramento diverso. Pertanto è esperibile il procedimento d'urgenza ex art. 700 c.cp.c per l'impossibilità del lavoratore di far valere i suoi diritti in via



ordinaria derivante dalla ristrettezza temporale tra la data di adozione del provvedimento e quella dell'attuazione del medesimo.

Corre l'obbligo di rilevare , che per il futuro sarà impossibile per il ricorrente partecipare ad altro concorso poiché non ne sono previsti altri e proprio il periculum in mora si concretizza nel concreto rischio di vedersi risolutivamente privato di ottenere la cattedra avendo già l'ATP terminato tutte le operazioni di immissioni in ruolo per i candidati con il suo punteggio per la classe di concorso A019 e solo un provvedimento cautelare immediato potrebbe ripristinare lo status quo ante.

La Giurisprudenza della Suprema Corte ritiene ottenibile il provvedimento di urgenza , ogni qualvolta il provvedimento datoriale illegittimo “.....consegua un obiettivo pregiudizio in termini di chance e di lesioni di natura personalistica, sotto il profilo dell'impoverimento della professionalità, e quindi ancora sia leso: il bene concreto della professionalità nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa”.(cfr. Cassazione Civ. Sez. lav. Sentenza n° 14443 del 06.11.2000).

Tanto basta per dichiarare gli atti impugnati illegittimi e disapplicarli.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICA EX ART. 151 CPC

Ai fini di una compiuta instaurazione del contraddittorio , il ricorso dovrebbe essere notificato a tutti i docenti della classe di concorso A019 che sono stati immessi in ruolo per l'anno scolastico 2019-2020 in quanto potenziali contro interessati che vedrebbero mutata la propria posizione in caso di accoglimento del ricorso;

chiedendo , pertanto, all'Ill.mo Giudice l'autorizzazione alla pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di Amministrazione interessata di cui al procedimento di cui sopra nel specie al sito del MIUR all'indirizzo <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami>.

Tutto ciò premesso la sottoscritta n.q

CHIEDE

Che l'Ecc.mo Tribunale di Tivoli, in funzione del Giudice del lavoro, respinta ogni avversa eccezione, difesa e deduzione , previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e contestuale autorizzazione alla notifica per pubblici proclami sul sito del MIUR Voglia:



- 1) **In via cautelare:** ritenuti i presupposti di cui all'art.700 cpc, riconoscere il diritto soggettivo del ricorrente all'immissione in ruolo nella sua classe di concorso A019 e previa disapplicazione degli atti e/o provvedimenti amministrativi illegittimi adottare la misura più idonea ad assicurare gli effetti della sentenza di merito, ordinando all'Amministrazione di riconvocare il ricorrente per l'immissione in ruolo secondo l'ordine in graduatoria o in subordine assegnargliela d'ufficio;
- 2) **Nel merito in via principale** riconoscere il diritto soggettivo del ricorrente e previa disapplicazione degli atti e/o provvedimenti amministrativi illegittimi adottare la misura più idonea ad assicurare gli effetti della sentenza di merito, ordinando all'Amministrazione di riconvocare il ricorrente per l'immissione in ruolo secondo l'ordine in graduatoria **o in subordine** assegnargliela d'ufficio;
- 3) Sempre nel merito, in via sussidiaria, condannare il Ministero al risarcimento del danno in favore del ricorrente, da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art.1226 cod.civ;
- 4) In ogni caso , con vittoria di spese, competenze professionali maggiorate per legge.
- 5) In via istruttoria:

si produce

La seguente documentazione:

- 1) Nota 009639 del 01.08.2019 dell'ATP di Latina;
- 2) Nota 010185 del 22.08.2019;
- 3) copia dell'art.399 del decreto legislativo 297/94;
- 4) Copia D.M n°85 del 01.02.2018;
- 5) Avviso Pubblico Miur con calendario convocazioni e allegato elenco graduatoria classe di concorso A019
- 6) Avviso integrativo alla nota n° 9639 del 01.08.2019;
- 7) Nota n° 3798 del 05.08.2019 ATP di Rieti;
- 8) Calendario convocazioni USP di Palermo;
- 9) Calendario convocazioni USP Piemonte;
- 10) Avviso n° 26945 del 26.07.2019;
- 11) Richiesta chiarimenti del ricorrente all'ATP di Latina .



Si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile ed è soggetto al pagamento del contributo unificato pari ad €. 259,00;

Priverno li 24.09.2019

avv. Tommasina Marazza

